

Infortunio in itinere causato da comportamenti del lavoratore contrari a norme di legge o di comune prudenza

T.A.R. - T.A.R. Abruzzo - Pescara - Sentenza 24 ottobre 2014 , n. 428

N. 428/2014 Reg. Prov. Coll.

N. 226 Reg. Ric.

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 226 del 2013, proposto da:

X, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Serino, con domicilio eletto presso Roberto Serino in Pescara, via Roma, 138;
contro

Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo c/S. Domenico;
per l'annullamento

del decreto 28 febbraio 2013, n. 587, con il quale il Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia non ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio l'infermità da cui era affetto il sig. X; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio reso in data 27 luglio 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. Roberto Serino per la parte ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Generoso Di Leo per il Ministero resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La sig.ra X, vedova X in servizio al momento del decesso presso la Casa circondariale di Chieti, riferisce di aver chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, che ne avevano poi determinato la morte, contratte dal proprio marito in un incidente stradale avvenuto in itinere, mentre tornava a casa dal posto di lavoro.

Riferisce, altresì, che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella seduta del 27 luglio 2012 non aveva riconosciuto la dipendenza da fatti di servizio delle infermità che avevano determinato il decesso.

Con il ricorso in esame ha impugnato dinanzi questo Tribunale il decreto del 28 febbraio 2013, con il quale il Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, richiamando tale parere, non ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio la predetta infermità.

Ha dedotto a tal fine che l'atto impugnato era inficiato da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto non era adeguatamente considerata la dinamica dell'incidente occorso in itinere.

Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio, senza produrre alcun atto.

Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta a decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame è stato impugnato il decreto del 28 febbraio 2013, con il quale il Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia non ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio le infermità, che ne avevano poi determinato la morte, contratte dal marito della ricorrente in un incidente stradale avvenuto in itinere.

Tale diniego, come sopra si è già esposto, è motivato per relationem al parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che non aveva riconosciuto la dipendenza di tali infermità da fatti di servizio sulla base della seguente testuale considerazione: "in quanto le circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l'evento in questione configurano l'ipotesi di grave imprudenza, interrottiva di qualsiasi rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante del servizio".

L'atto impugnato ha recepito tali valutazioni.

Nei confronti di tale atto la parte ricorrente ha dedotto nella sostanza che l'atto impugnato era inficiato da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto non era stata adeguatamente considerata la dinamica dell'incidente occorso in itinere. Ed al riguardo ha versato in giudizio la relazione di un consulente tecnico di parte con la quale meglio si descrivono le dinamiche dell'incidente in questione.

In tale relazione si precisa che in una strada rettilinea X tornava a casa dal posto di lavoro su un motociclo ad una velocità di circa 50 km/h, mentre era in atto un temporale, e che per non tamponare un mezzo che si era fermato al centro della strada per voltare a sinistra, era caduto finendo nella opposta corsia di marcia, dove era stato investito da una autovettura che procedeva in senso inverso alla velocità di circa 70 km/h.

L'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, non ha depositato documenti o scritti difensivi, mentre la parte ricorrente ha versato in giudizio oltre alla predetta CTP, anche l'atto impugnato ed il presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

Ora va ricordato che l'art. 46 del c.p.a. impone all'Amministrazione intimata di versare in giudizio, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, oltre al provvedimento impugnato anche "gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'Amministrazione ritiene utili al giudizio". Il successivo art. 73 dispone poi, che ulteriori documenti possano essere depositati fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza.

Ciò detto, va rilevato che l'Amministrazione non ha adempiuto al predetto obbligo di versare il giudizio tutti gli atti del procedimento, né ha ritenuto opportuno meglio precisare, con il deposito di atti ulteriori, per quale ragione avesse ritenuto che ricorresse nella specie un'ipotesi di grave imprudenza "interrottiva di qualsiasi rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante del servizio".

Per cui la decisione non può non essere assunta che allo stato degli atti.

Fatte tali precisazioni, va anche ricordato che il diritto vivente è pacifico nel riconoscere come dipendente da causa di servizio anche la patologia contratta dal pubblico dipendente in esito al c.d. infortunio in itinere, cioè l'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. A tal fine si è tuttavia, pur sempre, ritenuto necessario che tra i fatti di servizio latamente intesi e le infermità o lesioni riportate dal dipendente sussista un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante e che tale nesso causale è stato escluso nelle ipotesi in cui l'evento si sia verificato per dolo o colpa grave dell'interessato.

L'art. 58 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, contenente "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli

impiegati civili dello Stato", dispone, infatti, testualmente che "nulla può essere liquidato all'impiegato se la menomazione della integrità fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui".

La giurisprudenza amministrativa ha al riguardo ripetutamente chiarito che il nesso di causalità tra l'attività lavorativa in senso ampio e l'evento dannoso si interrompe ogni qualvolta quest'ultimo sia stato determinato dalla stessa condotta del dipendente che abbia agito con dolo o colpa grave (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 25 ottobre 2010, n. 4116, 8 marzo 2010, n. 1349). In particolare, è stato escluso che sussistano i presupposti del c.d. infortunio in itinere "quando dagli accertamenti dei carabinieri risulti che la causa dell'incidente occorso ad un pubblico dipendente, mentre si recava al posto di lavoro, è da attribuire all'eccessiva velocità dell'auto da lui guidata, nonostante che il fondo stradale fosse reso viscido dalla pioggia" (Cons. Stato, sez. IV, 8 novembre 1996, n. 1546); mentre, per altro verso, si è ritenuto che, per ritenere sussistente la colpa grave "non basta accertare la violazione di una norma, ma occorre che il comportamento sia così imprudente da rendere ampiamente prevedibile l'evento dannoso" (Cons. St. sez. VI, 1 febbraio 2010, n. 398).

Anche la Corte di Cassazione ha escluso l'indennizzabilità ad opera dell'Inail dell'infortunio in itinere causato da comportamenti del lavoratore contrari a norme di legge o di comune prudenza (Cass. Sez. Lav. n. 6725/2013, n. 19486/2009, n. 17655/2009 con riferimento ad un lavoratore che non aveva rispettato un segnale di stop; v. anche Cass. Sez. Lav. n. 5525/04 e n. 11885/03); e le citate pronunce della Casazione sono particolarmente significative ove si consideri che presupposto per l'indennizzabilità dell'infortunio, anche in itinere, in ambito Inail è la sussistenza della semplice "occasione di lavoro" (artt. 2 e 210 TU 1124/65), requisito che appare più ampio e meno stringente del nesso causale ovvero concausale efficiente e determinante richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento della cd. causa di servizio (ex art. 64 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 "le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante").

Ora, con specifico riferimento a quelli che sono gli atti del giudizio, deve ritenersi che siano fondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria.

Posto che non c'è contestazione sul fatto che le lesioni e la conseguente infermità riportate dal ricorrente siano conseguenza di un infortunio in itinere, va detto che, vigendo nel diritto pubblico e nel diritto del lavoro i medesimi principi generali sulla dipendenza delle infermità dalla prestazione lavorativa, il riconoscimento della causa di servizio per un infortunio in itinere non può essere negato senza un accertamento dei fatti, e tantomeno con un'apodittica, oltre che irrilevante per quanto si è detto, affermazione di "grave imprudenza".

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato l'atto impugnato, data l'evidente mancanza, allo stato degli atti, di un'accurata indagine in ordine alle circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l'evento in questione; e dato che tale carenza istruttoria e di motivazione non consente al Collegio di comprendere per quali ragioni e sulla base di quali elementi sia stata rilevata la predetta "grave imprudenza".

La spese, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto dei parametri e di quanto oggi disposto dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnato decreto 28 febbraio 2013, n. 587, del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento a favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 2.500 (duemilacinquecento), oltre agli accessori di legge (spese generali, IVA e CAP) ed al rimborso del contributo unico versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio - Presidente, Estensore

Dino Nazzaro - Consigliere

Alberto Tramaglini - Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Michele Eliantonio

Depositata in Segreteria il 24 ottobre 2014
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)